



Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 23 DEL 31/05/2023

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.35** in sessione **Straordinaria**, in videoconferenza, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	FONTANA NENNI PIERPAOLO	X	
2	BIAGINI ALESSIO	X		8	GALGANI MATTEO		X
3	CAVICCHIOLI SUELY	X		9	GROTTI FRANCESCA	X	
4	CORSI LEONARDO		X	10	PETTORALI EMMA		X
5	COSTANTINI SILVIA	X		11	SOCCI FILIPPO	X	
6	FINESCHI ALICE		X			7	4

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la **Dr.ssa LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. DOMENICO BURRAI** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori **CORSI SIMONE** e **CHECHI FRANCESCO**.

Prende la parola il Sindaco, che illustra il quinto punto all'ordine del giorno:

“Con la presente deliberazione andiamo ad approvare le tariffe della TARI. Premetto che l'Amministrazione non è soddisfatta né per la qualità del servizio di gestione dei rifiuti che riceviamo dal gestore, né del costo del servizio stesso. Purtroppo non possiamo gestire direttamente il servizio essendo gestito su un ambito territoriale sovracomunale. Abbiamo ricevuto un contributo per migliorare la raccolta differenziata, ma auspichiamo un miglioramento del servizio. Quanto agli aspetti economici, il servizio ha subito un notevole incremento dei costi per l'erogazione del servizio. Tale incremento è ancora più accentuato se si considera che il Comune non potrà utilizzare il c.d. fondo Covid per finanziare parte della spesa per l'erogazione del servizio come è stato fatto per l'anno passato. L'incremento, al netto del fondo di cui non possiamo più disporre, è di circa il 4/5%. Con l'approvazione delle tariffe abbiamo cercato di distribuire in modo più omogeneo possibile tale incremento tra i vari soggetti passivi, evitando che gli incrementi si concentrassero su singole categorie di contribuenti.”

Il Sindaco passa la parola al Vice-Sindaco Simone Corsi:

“Confermo ciò che ha detto il nostro Sindaco, purtroppo i prezzi del servizio non dipendono da noi e abbiamo pochissimi margini di intervento, l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stata quella di spalmare l'aumento che ci viene imposto in maniera più equa possibile tra famiglie ed imprese.”

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Francesco Chechi:

“Ci tengo ancora una volta a ribadire che noi come Comune, nonostante la volontà non possiamo finanziare più con risorse proprie parte del costo per l'erogazione del servizio, pertanto dovendo lo stesso servizio essere integralmente finanziato con le tariffe applicate ai cittadini, abbiamo cercato la soluzione migliore per gravare il meno possibile sulle “tasche” dei cittadini e delle attività. Nei pochi margini di cui disponiamo, abbiamo cercato di agire sotto un duplice profilo: in primo luogo, in relazione alle tariffe, tarandole in modo tale da aumentarle nel modo più omogeneo possibile; in secondo luogo, cercheremo di investire le poche risorse che riceveremo per migliorare il servizio, ad esempio attraverso l'acquisto di compostiere da mettere a disposizione dei cittadini. Infine, mi auguro che nel futuro prossimo l'inaugurazione dell'isola ecologica, da tanto tempo attesa, possa migliorare la qualità del servizio.”

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Filippo Socci:

“Condivido pienamente le scelte di determinazione delle tariffe, reputando equa la ripartizione dei costi tra privati ed attività. Vi è una problematica di fondo sull'attuale normativa TARI, in quanto noi Comuni risultiamo privi di qualsiasi tipo di autonomia decisionale, di fatti possiamo solo svolgere una funzione di riscossione della tariffa per conto del gestore del servizio, che come detto, ha una competenza sovracomunale.”

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Pierpaolo Nenni:

“Vi è un ulteriore problema sulla normativa TARI, rappresentato dalla circostanza che penalizza i Comuni rurali con redditi più bassi, essendo la tariffa parametrata su dati, come la superficie degli immobili, e non su dati reddituali.”

Il Sindaco prende la parola:

“Come si evince, tali problematiche non possono essere oggetto di critica politica nei confronti di questa amministrazione, la quale quando ha potuto ha operato sempre soluzioni a favore del cittadino, utilizzando tutti i mezzi consentiti dalla legge, fondi propri compresi. La vicinanza alla popolazione e la volontà di non aumentare i costi dei servizi, si è sempre manifestata e ribadita negli anni del nostro mandato, nei quali abbiamo mantenuto inalterate tutte le tariffe, anche se con difficoltà e grande impegno da parte dei nostri Uffici, sempre per andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini e restando fedeli a quelle che erano le nostre promesse.”

Non essendovi altri interventi in merito, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il*

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

CONSIDERATO che ARERA ha approvato, con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

VISTO in tal senso l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente*

(ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ed il PEF pluriennale 2022-2025 trasmesso dal Gestore del Servizio, ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 12.07.2022;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2023, di cui si allega alla presente deliberazione il prospetto riassuntivo delle tariffe (Utenze domestiche /Utenze non domestiche), per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma non anche le relative scadenze, la cui determinazione può essere rimessa alla Giunta Comunale, con atto extra-regolamentare, eventualmente modificabile senza dovere di rettifica da parte dell'organo consiliare;

RITENUTO tuttavia opportuno, con la presente delibera, approvare contestualmente le tariffe della TARI 2023, nonché fissare le relative scadenze di pagamento per l'anno 2023;

EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in due rate consecutive o con rata unica, alle seguenti scadenze:

- prima rata o rata unica: 31 luglio 2023;
- seconda rata: 30 novembre 2023;

VISTO il vigente regolamento TARI,

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di prendere atto** del PEF 2023 trasmesso dal Gestore del Servizio ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.07.2022, che prevede una variazione in aumento del 5,05% con un costo complessivo di € 500.393,00 (escluso tributo provinciale) rispetto ad € 476.321,00 (escluso tributo provinciale) del PEF 2022, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2023;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2023, come di seguito indicate nell'allegato A alla presente delibera, con efficacia dal 1° Gennaio 2023;

- **di dare atto** inoltre che l'onere derivante dall'applicazione degli artt. 14, 16 e 18 previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo TARI, quantificabile in € 26.553,40= è finanziato con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in due rate consecutive o rata unica, alle seguenti scadenze:

a) prima rata o rata unica: 31 luglio 2023;

b) seconda rata: 30 novembre 2023;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- **di dare atto** che la presente deliberazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà inserita nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dr.ssa
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 15/06/2023 al 30/06/2023 Num. Rep.
404

Chiusdino, 15/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

ATTESTAZIONE DELIBERA

- La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio _____
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, 15/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, 14/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. DOMENICO BURRAI